



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

63

REGOLAMENTO

*per la pubblicità e la trasparenza dello stato
patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive
e di governo*

approvato con delibera C.P. n. 79 del 1 giugno 2013

esecutivo dal 22 agosto 2013

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO (Del. C.P. 79/2013)

ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza della Provincia Regionale di Enna, che di seguito vengono denominati “amministratori”, in osservanza a quanto disposto dalla Legge Regionale n.128 del 15/11/1982 integrata con la Legge Regionale n. 26 del 01/09/1993 e dal D.Lgs n.33/13, in ordine alle modalità di pubblicità e trasparenza.

ART.2

OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE ALLA CARICA

Entro tre mesi dall'elezione, nomina o designazione, i soggetti indicati all'articolo n.1, trasmettono al Settore “ Affari Generali e Istituzionali” :

1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART.3

SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DEL CONIUGE E DEI FIGLI

Gli Amministratori, all'atto del deposito di cui al precedente articolo 2, sono tenuti a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art.150 c.c. e dei figli conviventi.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al n.1 del precedente art.2, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.

Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di cui al presente articolo ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano espressamente.

ART.4

OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Gli Amministratori in carica devono ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n.1 dell'art.2 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti all'art.3.

ART.5

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

Gli Amministratori, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n.1 dell'art.2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'art.3.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o nomina dell'amministratore cessato dalla carica per il rinnovo degli organi.

ART.6

MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono rese utilizzando gli allegati A, B, C e D che formano parte integrante del presente Regolamento.

ART.7

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4 il Presidente dei rispettivi organi diffida gli Amministratori inadempienti ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se l'Amministratore diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, decade dalla carica.

Gli uffici competenti danno notizia della scadenza del termine ai Presidenti dei rispettivi organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

La diffida all'organo monocratico inadempiente viene effettuata dall'Assessore Regionale agli Enti Locali previa specifica segnalazione del Segretario Generale dell'Ente.

ART.8

REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Se L'Amministratore ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando dichiarazioni o documenti irregolari o incompleti, il Presidente dell'organo di

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

appartenenza assegna un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione degli atti.

La comunicazione della scadenza del termine per la regolarizzazione è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.9

RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai fini della pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori, tutte le notizie relative alle dichiarazioni, alle attestazioni, alle variazioni intervenute ed ai provvedimenti del presente regolamento vengono pubblicati nel sito web dell'Ente all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente" nonchè riportate su un apposito "Bollettino" che viene depositato presso l'ufficio competente del settore "Affari Generali e Istituzionali" per la libera visione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

I dati vengono resi disponibili sul sito web dell'Ente per tre anni consecutivi dalla cessazione della carica pubblica elettiva e/o di governo salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, che vengono pubblicate fino alla cessazione del mandato e/o dell'incarico. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

ART.10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto che lo approva.